

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 9

20 ottobre 1998

STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	Pag.	273
Decreto di "recognitio"	»	275
Decreto di pubblicazione	»	277
Preambolo	»	279
Testo delle Norme	»	282
MODIFICA DELLE NORME CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ITALIANI E L'ATTIVITÀ DI PATROCINIO SVOLTA PRESSO GLI STESSI		
	»	303
Decreto di "recognitio"	»	305
Decreto di promulgazione	»	306
Testo delle Norme	»	307

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - novembre 1998

STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Una prima ipotesi di revisione dello Statuto della Conferenza Episcopale, proposta dal Consiglio di Amministrazione C.E.I., è stata illustrata dal Cardinale Presidente, Camillo Ruini, nella sessione del Consiglio Episcopale Permanente del 20-23 settembre 1993.

In quella circostanza il Cardinale poneva all'attenzione dei Vescovi la necessità di configurare in modo più articolato il capitolo dello Statuto riguardante il Consiglio di Amministrazione, soprattutto in considerazione dei limiti dello Statuto del 1984, che non prevedeva lo sviluppo degli impegni della Conferenza e l'attuale disponibilità patrimoniale finanziaria, venutasi a creare in seguito agli Accordi di revisione del Concordato.

Successivamente, nel Consiglio Permanente del 14-17 marzo 1994 e nella XXXIX Assemblea Generale del 16-20 maggio dello stesso anno, è stata presentata una prima bozza del testo dello Statuto, opportunamente emendata e integrata in tutte le parti concernenti il Consiglio di Amministrazione (cf. Atti della XXXIX Assemblea Generale 1994, pp. 233-258).

L'Assemblea, dopo ampia discussione, ha suggerito che il testo venisse rivisto secondo le osservazioni e i suggerimenti emersi (Ivi, Verbale delle sessioni, pp. 427-434).

La Commissione Episcopale per i problemi giuridici, in base ai suggerimenti della XXXIX Assemblea Generale, ha rielaborato una seconda bozza di Statuto, facendo una attenta rilettura di tutto il testo, soprattutto tenendo conto delle esperienze del decennio, della consistenza strutturale della C.E.I. e della molteplicità di relazioni esterne, accresciute di molto rispetto allo Statuto del 1984.

Questa seconda bozza è stata esaminata dal Consiglio Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1996 e subito dopo dalla XLII Assemblea Generale "straordinaria" di Collevaenza dell'11-14 novembre 1996 (cf. Atti XLII Assemblea Generale, pp. 139-190).

Una terza bozza, rielaborata con integrazioni ed emendamenti secondo le indicazioni dell'Assemblea di Collevaenza, è stata ripresa dal Consiglio Episcopale Permanente nella riunione del 20-23 gennaio 1997 che, dopo averla esaminata, ha suggerito di trasmettere ai Vescovi, a domicilio, questa nuova stesura del testo dello Statuto, accompagnandola con una breve illustrazione circa gli emendamenti apportati e chiedendo agli stessi Vescovi di voler inviare ulteriori suggerimenti da sottoporre all'approvazione della XLIII Assemblea Generale del maggio 1997.

L'Assemblea, ascoltata una relazione sugli emendamenti pervenuti, ha votato quelli accolti dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici ed ha approvato, con la prescritta maggioranza, il testo emendato nella sua globalità.

Tale testo, così approvato, è stato inviato alla Santa Sede per la "recognitio" dal Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, con lettera n. 4/98 del 12 gennaio 1998. La Congregazione per i Vescovi ha formulato delle osservazioni che la Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha redatto come nuovi emendamenti, votati e approvati dalla XLIV Assemblea Generale del maggio 1998.

La promulgazione del m.p. "Apostolos suos", avvenuta il 23 luglio 1998, ha richiesto un ulteriore adattamento e adeguamento dello Statuto e una revisione del preambolo, sempre su richiesta della Congregazione per i Vescovi. Tali modificazioni sono state approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 1998.

Con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, prot. n. 1029/53, è stata concessa la prescritta "recognitio" e, infine, con decreto del Card. Camillo Ruini in data 19 ottobre 1998, prot. n. 1009/98, è stata ordinata la pubblicazione dello Statuto.

Le norme statutarie entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nel "Notiziario della C.E.I.", e cioè il 20 novembre 1998, eccetto la disciplina precedente riguardante le Commissioni ecclesiali e gli altri Organismi, che rimane in vigore fino al 31 maggio dell'anno 2000 in forza della facoltà concessa dalla Congregazione per i Vescovi con lettera n. 1029/53 del 15 ottobre 1998.

Decreto di “recognitio”

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 1029/53

ITALIAE

De Episcoporum Conferentiae Statutorum recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit, ut Episcopalis Coetus Statuta, die 25 martii 1985 approbata, nuper iuxta normas Litterae Apostolicae motu proprio datae “Apostolos suos” revisa, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi tributarum, auditis Secretaria Status atque Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis, normas statutorum Conferentiae Episcoporum Italiae, prout in adnexo exemplari continentur, iure canonico universali accommodatas repperit et ratas habuit.

Quapropter eadem normae, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari poterunt.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 15 mensis octobris anno 1998.

+ LUCAS Card. MOREIRA NEVES
Praefectus

+ FRANCISCUS MONTERISI
A Secretis

Decreto di pubblicazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1009/98

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

PREMESSO CHE

- lo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, riveduto in seguito all'entrata in vigore del nuovo *Codice di diritto canonico*, è stato promulgato il 18 aprile 1985 dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede;
- in conseguenza dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 15 novembre 1984 si sono verificate numerose innovazioni nella Conferenza sotto il profilo amministrativo, organizzativo e patrimoniale;
- l'erezione canonica e il riconoscimento agli effetti civili delle Regioni ecclesiastiche hanno comportato una riconsiderazione anche delle Conferenze Episcopali Regionali;
- il recente m.p. "Apostolos suos" ha esplicitato «i principi basilari teologici e giuridici riguardo alle Conferenze Episcopali (proponendo) l'indispensabile integrazione normativa, per aiutare a stabilire una prassi delle medesime Conferenze teologicamente fondata e giuridicamente sicura»;
- si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione complessiva del testo dello Statuto vigente;

CONSIDERATO CHE la XLIV Assemblea Generale dei Vescovi italiani svoltasi in Roma dal 19 al 22 maggio 1998 ha approvato con la prescritta maggioranza le modifiche proposte;

VISTA la “recognitio” concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, prot. n. 1029/53;

AI SENSI del can. 455, § 3 del *Codice di diritto canonico* emana il seguente

D E C R E T O

Il testo dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, approvato dalla XLIV Assemblea Generale della C.E.I. e ratificato dalla Santa Sede con la prescritta “recognitio” secondo quanto richiamato in premessa, sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Lo Statuto, a norma dell’art. 49 del medesimo, entra in vigore trascorso un mese dalla pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”; sostituisce integralmente lo Statuto precedente, eccetto la disciplina riguardante gli “Organismi”, contenuta negli articoli 45 e 46, che rimane in vigore fino al 31 maggio dell’anno 2000 in forza della facoltà concessa dalla Congregazione per i Vescovi.

Roma, 19 ottobre 1998

CAMILLO Card. RUINI

PREAMBOLO

1. - Il Signore Gesù ha affidato la Chiesa ai Vescovi, come a pastori e, mediante il dono dello Spirito Santo, li ha costituiti maestri di dottrina, sacerdoti del culto, ministri di governo¹.

Ogni Vescovo, pertanto, inserito nella successione apostolica mediante il sacramento dell'Episcopato, nella Chiesa particolare che gli viene affidata per missione canonica, come vicario e legato di Cristo², "pasce [...] il gregge a lui affidato come pastore proprio, ordinario e immediato"³.

Il Signore stesso inoltre volle costituire in collegio o ceto stabile gli Apostoli⁴ e vi pose a capo Pietro, "per confermare i fratelli" (Lc 22, 32) e perché fosse Pastore di tutto il suo gregge (cf. Gv 21, 15 ss.). I Vescovi, pertanto, come successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico collegio congiunto al Romano Pontefice e sono costituiti pastori sotto la sua guida⁵.

"Di qui nasce l'esigenza di una piena comunione dei Vescovi tra loro e con il Successore di Pietro nella fede, nell'amore, negli intenti e nell'azione pastorale"⁶. Questa comunione si esprime nella carità collegiale che "esige una perfetta armonia da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarità sociale"⁷.

La comunione dei Vescovi tra loro e con il Romano Pontefice peraltro richiama e manifesta la comunione tra le Chiese. Ogni Chiesa particolare, infatti, "in comunione con tutte le altre, è immagine viva ed eloquente della comunità degli Apostoli riunita nel cenacolo"⁸, e in

¹ Cf. can. 375, § 1.

² Cf. *Lumen gentium* (I.G.), n. 27.

³ GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos* (21.5.1998), n. 10; cf. anche LG 27 e i cann. 375, 381.

⁴ Cf. LG 19.

⁵ Cf. LG 22 e *Apostolos suos*..., n. 9.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.* (23.1.1979), n. 6, in *Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana 1979-1982*, Roma 1982, p. 13.

⁷ PAOLO VI, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.* (9.5.1974), n. 3, in *Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana 1974-1977*, Roma 1977, p. 14.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XLI Assemblea Generale della C.E.I.* (9.5.1996), n. 1, in *Atti della XLI Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma 1996, p. 9.

esse riconosce lo stesso mistero che si realizza in se stessa, così che il corpo mistico di Cristo è pure un corpo di Chiese⁹.

2. - Il ministero pastorale dei Vescovi, esercitato in forma personale nella propria Chiesa particolare e in forma collegiale a servizio della Chiesa universale, viene esercitato anche in forma congiunta in alcuni atti intesi “a realizzare quella sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari [...] e che si traduce altresì nell’unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese”¹⁰.

Emergono in questo contesto le Conferenze Episcopali: assemblee di Vescovi di una nazione, costituite come organismi permanenti¹¹, nelle quali i Vescovi, che hanno in comune la consacrazione e la comunione gerarchica¹², attraverso l’esercizio congiunto di funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio¹³ affrontano con “spirito collegiale (*affectus collegialis*)”¹⁴ le diverse questioni ecclesiali di comune interesse per trovare ad esse le opportune soluzioni¹⁵.

L’esercizio congiunto del ministero episcopale nel territorio della Conferenza acquisisce valore vincolante per i singoli Vescovi con “l’intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale”¹⁶.

Nell’esercizio, poi, della funzione dottrinale i Vescovi riuniti in assemblea generale e in comunione col Romano Pontefice possono proclamare “congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale”¹⁷ alle condizioni previste dalla disciplina canonica, proponendola alla “adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito”¹⁸ in quanto magistero “ufficiale e autentico”¹⁹.

3. - In questo orizzonte teologico-pastorale, la Conferenza Episcopale Italiana si propone di “far pienamente rivivere la tradizione colle-

⁹ Cf. LG 23.

¹⁰ *Apostolos suos...*, n. 13.

¹¹ Cf. can. 447 e *Christus Dominus*, n. 38.

¹² Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ad alcuni Vescovi statunitensi in visita ad limina*, n. 7, in “L’Osservatore Romano” del 1.4.1998.

¹³ Cf. can. 447.

¹⁴ *Apostolos suos...*, n. 12.

¹⁵ Cf. *Apostolos suos...*, n. 4.

¹⁶ *Apostolos suos...*, n. 20; cf. anche n. 13.

¹⁷ *Apostolos suos...*, n. 21.

¹⁸ *Apostolos suos...*, n. 21.

¹⁹ *Apostolos suos...*, n. 22.

giale vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità”²⁰, testimoniando, secondo una consuetudine immutata, la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano insieme, per aree geografiche e contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali.

Nuove situazioni storiche, poi, interpellano le Chiese che sono in Italia, fanno emergere problemi pastorali a dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni, che reclamano capacità di progettazione e orientamento concordi sul piano nazionale²¹.

La Conferenza Episcopale Italiana, pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione delle Chiese particolari che sono in Italia²²; costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese²³; promuove l'azione concorde dell'Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d'Italia²⁴.

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.* (29.5.1980), n. 3, in *Discorsi alla Conferenza...*, p. 30; cfr. anche *Apostolos suos...*, n. 3.

²¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Meditazione durante la "grande preghiera" del popolo italiano* (19.5.1994), n. 6, in *Atti della XXXIX Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma, 1995, p. 13; cf. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XL Assemblea Generale della C.E.I.* (25.5.1995), n. 3, in *Atti della XI Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma 1996, p. 11; *Apostolos suos...*, n. 15.

²² Cf. PAOLO VI, *Discorso alla XI Assemblea Generale della C.E.I.* (8.6.1974), n. 16, *op. cit.*, p. 23; cf. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XL Assemblea Generale della C.E.I.* (25.5.1995), n. 7, in *Atti della XL Assemblea Generale...*, p. 14.

²³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.* (29.5.1980), n. 4, in *Discorsi alla Conferenza...*, p. 31.

²⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XXXVII Assemblea Generale della C.E.I.* (13.5.1993), n. 1, in *Atti della XXXVII Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma 1993, p. 9 ed anche GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio alla XLII Assemblea Generale della C.E.I.* (11.11.1996), n. 1, in *Atti della XLII Assemblea Generale della C.E.I.*, Roma 1997, p. 9.

CAPITOLO I
NATURA E COSTITUZIONE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ART. 1

Natura

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese esercitano congiuntamente funzioni pastorali e, a norma del diritto, assumono deliberazioni legislative.

ART. 2

Personalità, sede e rappresentanza legale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio Statuto e regolamento, è persona giuridica pubblica a norma dell'ordinamento canonico.

§ 2. La personalità giuridica della Conferenza è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.

§ 3. La Conferenza ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal Presidente.

ART. 3

Finalità

§ 1. Allo scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il suo servizio in Italia, la Conferenza favorisce l'affetto collegiale, la comunione fraterna e la formazione permanente dei Vescovi. Stimola inoltre l'azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione.

§ 2. La Conferenza, pertanto, attraverso la concorde professione della fede e l'attenzione ai segni dei tempi, in comunione e nel rispetto delle competenze dei Vescovi diocesani:

a) offre contributi in materia dottrinale e orientamenti in campo pastorale;

b) svolge attività legislativa a norma del diritto;

c) studia e regola iniziative per promuovere l'evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità, l'attività ecumenica e missionaria;

d) sollecita e rivolge particolare cura alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all'esercizio del loro ministero;

e) favorisce la vita consacrata e promuove le forme concrete per l'opportuna collaborazione tra i Vescovi e i Superiori Maggiori dei diversi istituti, a norma del diritto universale;

f) stimola la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita ecclesiale e all'apostolato, promovendo il discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all'apostolato gerarchico, secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia.

ART. 4

Rapporti ecclesiali

§ 1. La Conferenza, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle sue specifiche finalità, favorisce e coordina le relazioni delle Chiese che sono in Italia con la Santa Sede.

§ 2. Il particolare legame che unisce le Chiese che sono in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia, qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice.

§ 3. La Conferenza mantiene i debiti rapporti con il Nunzio Apostolico in Italia sia per quanto concerne le relazioni con la Santa Sede sia per quanto riguarda le relazioni con lo Stato Italiano.

§ 4. La Conferenza rispetta e valorizza la presenza e le attività delle Conferenze Episcopali Regionali esistenti in Italia, espressione istituzionale della ricchezza di storia e di impegno cristiano delle diverse Regioni ecclesiastiche.

§ 5. La Conferenza, per il tramite della Presidenza e della Segreteria Generale, promuove i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con particolare riguardo alle Conferenze Episcopali dell'Europa, e con gli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 5

Rapporti con la società civile

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricer-

cando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

§ 2. In vista delle stesse finalità orienta e coordina, all'occorrenza, i rapporti dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali Regionali con le medesime realtà esistenti ai livelli locali.

§ 3. Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza, la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.

§ 4. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica.

ART. 6

Membri

La C.E.I. è costituita dai membri indicati nel can. 450, § 1 del Codice di diritto canonico: i Vescovi diocesani; coloro che per il diritto sono ad essi equiparati; i Vescovi coadiutori; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale a loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla C.E.I.; gli Ordinari di altro rito.

ART. 7

Competenze

§ 1. Nel quadro delle finalità di cui all'art. 3, la C.E.I. ha competenza:

a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l'azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia, in conformità alle specifiche disposizioni del Codice di diritto canonico e sempre che non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;

b) nelle materie ad essa demandate dal diritto universale o dalla Sede Apostolica o da accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

§ 2. La C.E.I. è organo legislativo competente per tutto il territorio dello Stato Italiano alle condizioni di cui al can. 455 del Codice di diritto canonico.

Hanno voto deliberativo i Vescovi e gli Ordinari indicati nell'art. 6, fatto salvo quanto disposto nell'art. 17.

Per l'approvazione o la modifica dello Statuto della Conferenza hanno voto deliberativo solo i Vescovi diocesani, coloro che ad essi sono equiparati e i Vescovi coadiutori (cf. can. 454, § 2 del Codice di diritto canonico).

§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni di carattere concordatario o affidati da mandato della Sede Apostolica sono attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti la Commissione Episcopale per i problemi giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 8

Organi

§ 1. La C.E.I. si articola nei seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Episcopale Permanente;
- c) la Presidenza;
- d) la Segreteria Generale;
- e) il Consiglio per gli Affari Economici e il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) le Commissioni Episcopali.

§ 2. Alla Conferenza Episcopale Italiana sono stabilmente collegate le Conferenze Episcopali Regionali.

CAPITOLO II
L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9

Attività della Conferenza

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività collegiale ordinariamente nell'Assemblea Generale.

§ 2. Tenuto conto della sua peculiare configurazione, la Conferenza, in casi di particolare urgenza dichiarati dal Consiglio Episcopale Permanente, o dalla Presidenza qualora il Consiglio non possa riunirsi, può esercitare la propria attività collegiale a mezzo di consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali o dei singoli membri per corrispondenza, salva sempre la norma canonica.

ART. 10

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.

§ 2. Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza, fatto salvo quanto prescritto dal can. 455, § 2 del Codice di diritto canonico.

ART. 11

Indizione e presidenza delle sessioni

Le sessioni dell'Assemblea Generale sono indette, previa decisione del Consiglio Episcopale Permanente, dal Presidente e sono da lui presiedute.

ART. 12

Proposta di argomenti

I membri della Conferenza possono proporre, con richiesta personale o con istanza della Conferenza Episcopale Regionale rivolta al Presidente della C.E.I., argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

La stessa facoltà spetta alle Commissioni Episcopali.

ART. 13

Diritti del Nunzio Apostolico

§ 1. Alle sessioni dell'Assemblea Generale è invitato a partecipare il Nunzio Apostolico in Italia.

§ 2. Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea Generale.

ART. 14

Vescovi emeriti e Invitati

§ 1. Alle sessioni dell'Assemblea Generale possono intervenire, con voto consultivo, i Vescovi emeriti.

§ 2. A giudizio del Consiglio Episcopale Permanente, possono essere invitati a intervenire alle stesse sessioni, per la trattazione di questioni determinate e con voto consultivo, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

ART. 15

Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale compete:

a) approvare istruzioni, dichiarazioni e documenti espressivi degli indirizzi dell'Episcopato italiano;

b) approvare i programmi pastorali della C.E.I. su proposta del Consiglio Episcopale Permanente;

c) come unico organo legislativo approvare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455, §§ 1-3 del Codice di diritto canonico e dell'art. 16, nonché le determinazioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni medesime;

d) approvare il bilancio consuntivo annuale della Conferenza, stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi e deliberare l'assegnazione di beni al patrimonio stabile della C.E.I.;

e) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Episcopale Permanente e dalle Commissioni Episcopali;

f) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I., scegliendoli tra i Vescovi diocesani, e i membri del Consiglio per gli Affari Economici;

- g) istituire le Commissioni Episcopali, modificarne la composizione e le competenze e sopprimerle;
- h) eleggere i Presidenti delle Commissioni Episcopali;
- i) approvare, all'occorrenza, una nuova redazione dello Statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla *recognitio* della Sede Apostolica;
- l) approvare e modificare il regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART. 16

Deliberazioni giuridicamente vincolanti

§ 1. La Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto nei seguenti casi:

- a) quando ciò è previsto dal diritto universale;
- b) quando ciò è stabilito da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato *motu proprio* o su richiesta dell'Assemblea Generale.

§ 2. Per la validità di dette deliberazioni, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza aventi diritto a voto deliberativo e devono essere espressi dall'Assemblea Generale in riunione plenaria.

§ 3. Le deliberazioni hanno efficacia dopo che, avuta la *recognitio* della Sede Apostolica, sono state promulgate con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale, e diventano esecutive un mese dopo la data della pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», salva diversa disposizione.

ART. 17

Dichiarazioni dottrinali

Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a suo nome nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», devono essere approvate dall'Assemblea Generale in riunione plenaria e con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest'ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la *recognitio* della Santa Sede.

ART. 18

Altre deliberazioni

Le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea Generale con la

maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi.

ART. 19

Deleghe dell'Assemblea

L'Assemblea Generale può delegare, in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Episcopale Permanente o alla Presidenza la facoltà di compiere atti di competenza dell'Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui agli artt. 16 e 17.

ART. 20

Elezioni di persone

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a norma del can. 119, 1° del Codice di diritto canonico, salve particolari disposizioni contenute nel regolamento, e con voto segreto.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

ART. 21

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- a) del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- b) dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;
- c) dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 22

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno.

§ 2. Per la validità delle sessioni del Consiglio è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.

ART. 23

Competenze

Il Consiglio Episcopale Permanente:

a) prende le decisioni che la Sede Apostolica o l'Assemblea Generale gli demandano;

b) approva dichiarazioni o documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione convergente dei Vescovi;

c) in casi gravi e urgenti, salvi quelli specificatamente riservati dalla norma canonica, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'art. 15, lett. *a)*, purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, la Presidenza ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza indicando i motivi per cui sono stati emessi;

d) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, fissandone il luogo, il tempo e la durata;

e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea Generale, tenendo conto anche delle eventuali proposte indirizzate al Presidente della C.E.I. ai sensi dell'art. 12, e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;

f) nei casi particolari previsti dall'art. 9, § 2 delibera le consultazioni straordinarie;

g) elegge i membri delle Commissioni Episcopali, salvo quanto disposto dall'art. 15, lett. *h)*;

h) elegge il Vescovo delegato dell'Episcopato italiano nella Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE);

i) nomina, su proposta della Presidenza, i Sottosegretari, l'Economo e il Collegio dei Revisori dei conti;

l) nomina, su proposta della Presidenza, i Direttori degli Uffici della Segreteria Generale;

m) nomina o conferma i responsabili degli organismi nazionali, per i quali il diritto o gli statuti demandano alla C.E.I. la nomina stessa;

n) nomina o conferma o esprime il gradimento per la nomina dei presbiteri incaricati dell'assistenza religiosa agli organismi pastorali o

di apostolato operanti a livello nazionale. La nomina, la conferma e il gradimento per gli ecclesiastici hanno anche valore di *missio canonica*;

o) approva le determinazioni di natura giuridico-amministrativa attribuite alla propria competenza dalle disposizioni esecutive di norme pattizie;

p) approva le relazioni periodiche delle Commissioni Episcopali; dà ad esse indicazioni riguardanti lo studio delle questioni e l'elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione dell'Assemblea Generale o dello stesso Consiglio Episcopale Permanente; conferisce alle medesime Commissioni eventuali mandati esecutivi, a norma dell'art. 39;

q) esprime pareri e suggerimenti in ordine agli schemi di intese da stipulare tra l'Autorità ecclesiastica e il Governo italiano;

r) approva, su proposta della Presidenza, la costituzione e il quadro strutturale degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale e delle Consulte ad essi collegate, e l'eventuale instaurazione di specifici rapporti di collaborazione con enti, uffici pastorali o aggregazioni di apostolato;

s) delibera la costituzione dei Comitati, di cui all'art. 29, § 3, e ne approva il regolamento;

t) delibera la costituzione e approva lo statuto o il regolamento di organismi che concorrono ad animare settori di attività pastorale a servizio delle Chiese che sono in Italia nel quadro degli orientamenti programmatici della C.E.I. e con appropriate forme di collegamento con i suoi organi;

u) delibera circa gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale per i quali è prevista l'approvazione della C.E.I., e decide sulla erezione e soppressione delle associazioni pubbliche nazionali, a norma dei cann. 312, § 1, 2° e 320, § 2 del Codice di diritto canonico e sul conferimento della personalità giuridica canonica alle associazioni private, a norma dei cann. 312, § 1 e 322, § 1 del Codice medesimo.

ART. 24

Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio Episcopale Permanente, salvo quanto previsto dall'art. 23, lett. *c)*, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se richiesto dal diritto o da almeno un terzo dei membri, con voto segreto.

CAPITOLO IV
LA PRESIDENZA

ART. 25

Composizione

§ 1. La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

§ 2. Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, i Sottosegretari e l'Economo.

ART. 26

Nomina del Presidente

§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

§ 2. Le funzioni di Pro-Presidente, ai sensi del can. 452, § 1 del Codice di diritto canonico, sono svolte dal Vice Presidente più anziano, in ordine successivo, per elezione, per ordinazione episcopale, per età.

ART. 27

Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza. In particolare gli compete:

- a) rappresentare legalmente la C.E.I.;
- b) tenere le relazioni tra la Conferenza e la Santa Sede, direttamente o per il tramite del Nunzio Apostolico, e riferire periodicamente a questa sulla vita della Chiesa e sulla situazione religiosa in Italia;
- c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
- d) convocare, su deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente, le sessioni dell'Assemblea Generale e presiederle;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Episcopale Permanente;
- f) promulgare le deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana giuridicamente vincolanti;
- g) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni

straordinarie, sulle quali è tenuto a riferire, appena possibile, al Consiglio Episcopale Permanente;

i) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione disposti dagli enti soggetti alla tutela della C.E.I., previa istruttoria da parte del competente Ufficio della Segreteria Generale;

l) convocare i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, ai sensi dell'art. 43, § 3.

ART. 28

Compiti della Presidenza

La Presidenza della Conferenza:

a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente;

b) prepara l'ordine del giorno per le sessioni del Consiglio Episcopale Permanente;

c) nei casi particolari, previsti dall'art. 9, § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

d) tratta con i competenti organi civili, a norma dell'art. 5;

e) mantiene e coordina i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con gli organi di collegamento tra le medesime;

f) coordina le attività delle Commissioni Episcopali;

g) in casi gravi e urgenti interviene emanando a nome proprio note o messaggi pastorali o adottando le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Episcopale Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza;

h) delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Si considerano di straordinaria amministrazione, ove si riferiscano a valori di importo superiore alla somma minima stabilita dall'Assemblea Generale a norma del can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico, i seguenti atti:

- l'alienazione di beni immobili, anche se non facenti parte del patrimonio stabile della C.E.I.,
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nello stato annuale di previsione,
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione,
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali,
- i contratti di locazione,

- qualunque atto che possa peggiorare la condizione patrimoniale della C.E.I.,
- ogni mutazione della destinazione d'uso di un immobile;
 - i)* esprime il gradimento per le candidature o provvede alla nomina dei responsabili delle Associazioni o degli Organismi pastorali o di apostolato quando gli statuti dei medesimi lo prevedano.

CAPITOLO V

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 29

Composizione

§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Vescovo Segretario Generale, di uno o più presbiteri Sottosegretari e dell'Economo, che può anche essere un laico.

§ 2. La Segreteria Generale si articola in vari Uffici e Servizi, i quali possono avvalersi della collaborazione di Consulte nazionali, composte di Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici, aventi compiti di studio e di promozione nei rispettivi settori pastorali.

§ 3. Presso la Segreteria Generale possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Episcopale Permanente, Comitati per lo studio e l'attuazione di particolari iniziative, composti di esperti nelle materie di specifico interesse e aventi carattere temporaneo.

ART. 30

Nomina del Segretario Generale, dei Sottosegretari e dell'Economo

§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. I Sottosegretari e l'Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 23, lett. *i*).

ART. 31

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della

Conferenza, promovendone lo sviluppo e il coordinamento secondo gli orientamenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza. In particolare, egli:

a) coadiuva il Presidente e la Presidenza nell'adempimento delle loro funzioni;

b) indirizza e coordina l'attività dei Sottosegretari e sovrintende alle attività degli Uffici e dei Servizi della Segreteria;

c) fornisce alle Commissioni Episcopali le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro;

d) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni degli organi della C.E.I. e provvede che siano conservati nell'archivio generale della medesima;

e) nomina gli ufficiali e gli addetti della Segreteria Generale;

f) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze Episcopali Regionali;

g) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni e degli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 32

Funzioni dei Sottosegretari

I Sottosegretari collaborano con il Segretario Generale. Il Sottosegretario più anziano per nomina lo sostituisce in caso di necessità e ne fa le veci in caso di ufficio vacante o di assenza.

CAPITOLO VI

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

Composizione

§ 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è presieduto dal Presidente della C.E.I. e si compone di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea Generale.

§ 2. Le funzioni di Segretario del Consiglio per gli Affari Economici sono svolte dall'Economo della C.E.I.

ART. 34

Competenze del Consiglio per gli Affari Economici

Il Consiglio per gli Affari Economici, che si riunisce almeno tre volte all'anno, assiste il Presidente e la Presidenza della C.E.I. nell'esercizio delle loro responsabilità amministrative. In particolare:

a) esamina la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti;

b) indica i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organismi dipendenti dalla Conferenza;

c) formula indicazioni per incrementare e coordinare le fonti di finanziamento della Conferenza;

d) predispose il bilancio consuntivo annuale della Conferenza e lo sottopone alla Presidenza della C.E.I. in vista della presentazione all'Assemblea Generale per l'approvazione;

e) esprime il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni Episcopali e degli Uffici della Conferenza, per quanto concerne gli aspetti economici, ed elabora lo stato di previsione annuale della Conferenza;

f) esprime parere vincolante sugli atti di straordinaria amministrazione che la Presidenza della C.E.I. intende deliberare;

g) esamina ogni altra questione ad esso demandata dalla Presidenza.

ART. 35

Funzioni dell'Economo

L'Economo esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza attenendosi alle disposizioni giuridico-amministrative contenute nel Codice di diritto canonico e nelle delibere attuative della C.E.I. nonché agli indirizzi dati dall'*Istruzione in materia amministrativa* emanata dalla medesima Conferenza; in particolare:

a) cura l'amministrazione ordinaria dei beni mobili e immobili della C.E.I. sotto l'autorità del Presidente e secondo le indicazioni generali del Consiglio per gli Affari Economici;

b) provvede agli adempimenti e alle spese disposti dal Presidente;

c) cura la gestione giuridica ed economica delle posizioni del personale dipendente dalla Conferenza;

d) fornisce agli organi competenti della Conferenza gli elementi contabili da essi richiesti;

e) prepara una bozza di preventivo e di consuntivo delle entrate e delle uscite annuali, da sottoporre al Consiglio per gli Affari Economici in vista della predisposizione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo della C.E.I.

ART. 36

Revisori dei conti

Il Consiglio Episcopale Permanente nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, e designa tra questi il Presidente.

ART. 37

Patrimonio stabile e mezzi economici

§ 1. Il patrimonio stabile della C.E.I. è costituito:

a) dalla somma di un miliardo di lire;

b) dagli eventuali beni mobili e immobili ad esso assegnati dall'Assemblea Generale, su proposta presentata dalla Presidenza udito il parere del Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2. I mezzi economici per l'attività della C.E.I. provengono:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio per gli Affari Economici e approvato dall'Assemblea Generale;

c) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

ART. 38

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto secondo le disposizioni date dalla Sede Apostolica.

CAPITOLO VII
LE COMMISSIONI EPISCOPALI

ART. 39

Costituzione e natura delle Commissioni Episcopali

§ 1. L'Assemblea Generale, per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità della Conferenza di cui all'art. 3, costituisce Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.

§ 2. Alle Commissioni Episcopali, nel quadro degli orientamenti pastorali periodicamente assunti dalla C.E.I. e secondo programmi da esse predisposti all'inizio del quinquennio del loro mandato, spetta:

a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della Conferenza, dando priorità alle indicazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza;

b) formulare le soluzioni, sottoponendo conclusioni e proposte al Consiglio Episcopale Permanente;

c) promuovere per mandato dello stesso Consiglio le opportune iniziative;

d) favorire la collaborazione con altre Commissioni quando ciò sia richiesto da tematiche implicanti competenze connesse.

§ 3. Le Commissioni Episcopali possono elaborare documenti nell'ambito della propria competenza, sottoponendoli all'esame del Consiglio Episcopale Permanente sia nella fase progettuale sia nel corso della loro preparazione e avendo l'approvazione del medesimo per la loro pubblicazione.

Di ogni documento dovranno essere precisati il limite dell'autorevolezza, i destinatari e le finalità.

ART. 40

Elezione del Presidente, dei membri e del Segretario

§ 1. Il Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dall'Assemblea Generale su una lista di candidati predisposta dalla Presidenza e contenente i nomi indicati da ciascuna Conferenza Episcopale Regionale. Egli fa parte del Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. I membri delle Commissioni Episcopali sono eletti dal Consi-

glio Episcopale Permanente, preferibilmente fra i candidati indicati dalle Conferenze Episcopali Regionali a norma del paragrafo precedente.

§ 3. Il Segretario di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dai membri della Commissione nel proprio ambito.

§ 4. Le Commissioni Episcopali si riuniscono periodicamente, secondo le esigenze pastorali.

ART. 41

Esperti

Le Commissioni Episcopali si avvalgono dell'opera di esperti, che possono essere Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici.

ART. 42

Relazione al Consiglio Episcopale Permanente

Le Commissioni Episcopali riferiscono sulla loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza.

CAPITOLO VIII

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

ART. 43

Autonomia e collegamento

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costituite per promuovere un'azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima Regione ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono stabilmente collegate con la C.E.I.

§ 2. Esse, nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita delle Chiese che sono in Italia.

§ 3. Il Presidente della C.E.I., in attuazione del disposto dell'art. 4, § 4, può convocare in apposita riunione i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali allo scopo di favorire il coordinamento delle attività delle Conferenze stesse e di consultarli su problemi pastorali di comune interesse, specialmente su quelli connessi con il territorio e con gli indirizzi delle Regioni civili.

§ 4. La C.E.I. richiede e valorizza gli apporti dottrinali e pratici delle Conferenze Episcopali Regionali e in particolare cura che i documenti preparatori per le sessioni dell'Assemblea Generale possano essere preventivamente valutati dalle stesse Conferenze.

ART. 44

Collaborazione con i Vescovi delegati e gli incaricati regionali

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali eleggono i Vescovi delegati per settori di attività pastorale possibilmente in corrispondenza con quelli propri delle Commissioni Episcopali della Conferenza Nazionale, anche per favorire gli opportuni collegamenti con i relativi organi statutari della C.E.I.

§ 2. Le stesse Conferenze Episcopali Regionali designano, su proposta dei Vescovi delegati, un incaricato regionale per i principali settori di attività pastorale e ne promuovono la collaborazione con le strutture e le iniziative della C.E.I.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45

Durata delle cariche

§ 1. Tutte le cariche elettive a carattere direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e, ad eccezione delle cariche della Segreteria Generale, non sono immediatamente rinnovabili.

I Presidenti delle Commissioni Episcopali non possono essere immediatamente rieletti, neppure all'incarico di Presidente di una diversa Commissione Episcopale.

§ 2. Le cariche elettive a carattere non direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per un secondo quinquennio consecutivo.

ART. 46

Regolamento

L'Assemblea Generale approva un regolamento, in conformità e per l'ordinata ed efficace esecuzione del presente Statuto.

ART. 47

Interpretazione dello Statuto e del regolamento

A dirimere eventuali incertezze in merito all'interpretazione dello Statuto e del regolamento provvederà il Consiglio Episcopale Permanente, sentito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici.

Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.

ART. 48

Norma di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle norme del diritto canonico e alle leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

ART. 49

"Recognitio" della Sede Apostolica

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche hanno efficacia solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica. Essi entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

MODIFICA DELLE NORME CIRCA IL REGIME
AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI
ECCLESIASTICI REGIONALI
ITALIANI E L'ATTIVITÀ DI PATROCINIO
SVOLTA PRESSO GLI STESSI

L'entrata in vigore delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi e la loro prima applicazione (cf. Notiziario C.E.I. n. 2/1997, pp. 53-62) hanno messo in luce qualche lacuna e qualche improprietà nel testo delle medesime. La XLIV Assemblea Generale della C.E.I., svoltasi a Roma nei giorni 19-22 maggio 1998, su proposta dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici, ha perciò approvato con la prescritta maggioranza qualificata talune precisazioni e integrazioni.

Ottenuta la necessaria "recognitio" con decreto della Congregazione per i Vescovi n. 960/83 in data 15 ottobre 1998, il Cardinale Presidente della C.E.I., Camillo Ruini, ha emanato il decreto di promulgazione del testo modificato delle Norme.

Per utilità vengono pubblicate in forma integrale.

Decreto di “recognitio”

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 960/83

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis immutatione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut normae de re administrativa atque oeconomica in matrimonialibus processibus apud tribunalia italica regionalia, a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris mutatae, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae “Pastor Bonus” tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis, quorum interest, memoratas normas, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accommodatas repperit et ratas habet.

Quapropter, eadem normae, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterunt.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 15 mensis octobris anno 1998.

+ LUCAS Card. MOREIRA NEVES
Praefectus

+ FRANCISCUS MONTERISI
A Secretis

Decreto di promulgazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1016/98

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

PREMESSO CHE

- l'entrata in vigore delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* e la loro prima applicazione hanno messo in luce qualche improprietà e qualche lacuna nel testo delle medesime;
- si è ritenuto opportuno introdurre talune precisazioni e integrazioni;

CONSIDERATO CHE la XLIV Assemblea Generale dei Vescovi italiani svoltasi in Roma dal 19 al 22 maggio 1998 ha approvato con la prescritta maggioranza le modificazioni proposte;

VISTA la "recognitio" concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, prot. n. 960/83;

AI SENSI del can. 455, § 3 del *Codice di diritto canonico* e dell'art. 17, § 3 dello Statuto della C.E.I. emana il seguente

D E C R E T O

Promulgo le modificazioni al testo delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla XLIV Assemblea Generale della C.E.I. e ratificate dalla Santa Sede con la prescritta "recognitio" secondo quanto richiamato in premessa.

Tali modificazioni, integrate nel testo complessivo delle *Norme*, siano pubblicate nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

Le medesime entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

Roma, 19 ottobre 1998

CAMILLO Card. RUINI

PREMESSA

La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali ha suggerito l'opportunità di statuire una più appropriata normativa. Essa ha la finalità di conferire ai Tribunali ecclesiastici regionali una configurazione più precisa e omogenea in ciò che concerne il regime amministrativo, e di venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali medesimi e facendo comunque presente l'importanza di sovvenire, anche in questa occasione, alle necessità della Chiesa.

Pertanto, la XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato di adottare la seguente disciplina, la quale vale anche per i Tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

ART. 1

§ 1. I Tribunali ecclesiastici regionali italiani, costituiti dal Papa Pio XI con il M.P. *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 2. I Tribunali regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde. Per tale motivo la Regione ecclesiastica istituisce, nel quadro del suo bilancio complessivo, un conto distinto per la contabilità riguardante l'attività del Tribunale.

§ 3. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, la Conferenza episcopale regionale approva un Regolamento per il Tribunale di cui è responsabile. Il Regolamento stabilisce le disposizioni amministrative, disciplinari e procedurali necessarie per l'ordinato funzionamento del Tribunale, con speciale riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

ART. 2

§ 1. I Tribunali regionali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della Conferenza Episcopale Italiana e della Regione ecclesiastica di appartenenza, ai sensi delle presenti Norme, nonché con i contributi versati dalle parti a norma del seguente art. 4.

§ 2. I predetti oneri riguardano in particolare: il personale addetto; i patroni stabili di cui al can. 1490; la manutenzione ordinaria delle sedi; l'acquisto e la manutenzione di arredi e di apparecchiature; gli altri costi generali relativi all'attività del Tribunale.

§ 3. Per i costi delle rogatorie si stabilisce:

- a) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale diocesano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede;
- b) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale regionale, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le esegue;
- c) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale non italiano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede.

ART. 3

§ 1. Il contributo finanziario della C.E.I. per ciascun Tribunale regionale è determinato dai seguenti criteri:

- 1) una quota uguale per ogni Tribunale;
- 2) una quota aggiuntiva, computata in relazione:
 - a) al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente nell'anno precedente;
 - b) al numero delle cause di primo e secondo grado pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'entità delle quote è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Moderatore del Tribunale regionale, dopo avere informato in merito la Conferenza episcopale regionale, presenta alla Presidenza della C.E.I. i dati di cui al § 1, n. 2 e, inoltre, un rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell'anno precedente, redatto secondo uno schema approvato dalla medesima Presidenza della C.E.I.

§ 3. Entro il mese di aprile di ciascun anno, la Presidenza della C.E.I. determina il contributo da assegnare al Tribunale regionale con riferimento all'anno precedente e lo versa sul conto di cui all'art. 1, § 2 entro il mese di settembre.

§ 4. Nel caso in cui il rendiconto, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso - dopo verifica da parte della C.E.I. - viene operato dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali.

Per la verifica di cui sopra, la Presidenza della C.E.I. acquisisce dal Tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.

Nel deliberare sull'intervento di ripianamento, la Presidenza della C.E.I. può fornire al Tribunale interessato, previa consultazione con il suo Moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il Tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento.

§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all'ente ecclesiastico proprietario dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali.

ART. 4

§ 1. I costi di una causa sono determinati da una duplice voce:

- a) gli oneri ordinari del Tribunale;
- b) i costi aggiuntivi, quali quelli per trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d'ufficio, per le quali ultime si fa riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

I costi effettivi di ciascuna causa sono cumulativamente quelli del primo e quelli dell'eventuale secondo grado di giudizio presso un Tribunale regionale italiano.

Alla copertura almeno parziale dei costi effettivi di una causa le parti concorrono a norma dei §§ 2 e 3.

§ 2. La parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa.

La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero ottenga di fruire dell'assistenza di un patrono stabile ai sensi dell'art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice.

La misura dell'uno e dell'altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al Preside del Collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l'esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso.

Al Preside medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione del previsto contributo.

Contro la decisione del Preside le parti possono presentare il ricorso al Collegio.

§ 3. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo di una causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

A questo scopo, il Preside del Collegio giudicante del Tribunale di primo grado, avuta comunicazione della pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio insieme con il costo della causa di tale grado, convoca le parti e comunica loro sia il costo effettivo della causa sia le modalità secondo cui è possibile effettuare detta contribuzione volontaria.

ART. 5

§ 1. Presso ogni Tribunale regionale è istituito un Elenco regionale degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 1, § 3.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il Tribunale è riservato agli iscritti nell'Elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in Elenchi di altri Tribunali e se approvati, nei singoli casi, dal Moderatore del Tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un Tribunale regionale debbono attenersi al Regolamento del Tribunale medesimo.

§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari.

Tale determinazione, in primo grado di giudizio:

a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell'ammissio-

ne del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato;

- b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono.

La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo.

Se il giudizio di secondo grado si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione a preventivo avviene al momento della concordanza del dubbio di causa; se si svolge e termina con procedimento ai sensi del can. 1682, § 2, la determinazione avviene al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

§ 4. Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa.

§ 5. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti.

§ 6. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'Elenco di un Tribunale regionale sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti che abbiano ottenuto la completa esenzione dal contributo obbligatorio ai costi di causa e dalle spese di patrocinio e alle quali il Preside del Collegio giudicante abbia ritenuto doversi assegnare un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori che assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del Vicario giudiziale possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse.

ART. 6

§ 1. L'organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

Spetta alla Presidenza della C.E.I. dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell'attività.

L'assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.

§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.

Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima.

§ 4. Il patrono stabile può non accettare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo.